

Documenti irreperibili: l'impossibilità dell'accesso deve essere adeguatamente motivata

Scritto da Interdata Cuzzola | 10/05/2022

Per costante giurisprudenza, alla stregua del principio *ad impossibilia nemo tenetur*, anche nei procedimenti di accesso ai documenti amministrativi l'esercizio del relativo diritto non può che riguardare, per evidenti motivi di buon senso e ragionevolezza, i documenti esistenti e non anche quelli distrutti o comunque irreperibili (v. tra le altre, TAR Campania, Napoli, sez. V, sent. 3 luglio 2018, n. 4411).

Tuttavia, come evidenziato recentemente dal TAR Lombardia, Milano, sez. II, nella sent. 5 maggio 2022, n. 1009, non è sufficiente, al fine di dimostrare l'oggettiva impossibilità di consentire il diritto di accesso e quindi di sottrarsi agli obblighi tipicamente incombenti sull'amministrazione in base alla normativa primaria in tema di accesso, la mera e indimostrata affermazione in ordine all'indisponibilità degli atti quale mera conseguenza del tempo trascorso e delle modifiche organizzative *medio tempore* succedutesi, in quanto spetta all'Amministrazione destinataria dell'istanza di accesso di indicare, sotto la propria responsabilità, degli atti inesistenti o indisponibili che non è in grado di esibire, con l'obbligo di dare dettagliato conto delle ragioni concrete di tale impossibilità (v. Cons. Stato, Sez. VI, 13 febbraio 2013 n. 892).

Peraltro, occupandosi di casi di dichiarata irreperibilità dei documenti oggetto di istanza di accesso, la giurisprudenza ha già avuto modo di rilevare che in simili situazioni l'amministrazione è tenuta ad eseguire con la massima accuratezza e diligenza sollecite ricerche per rinvenire i documenti chiesti in visione - destinando all'uopo idonee risorse in termini di personale e tempo -, e qualora, ciononostante, la documentazione non venisse reperita, deve estendere le relative indagini, anche con le opportune segnalazioni e denunce all'autorità giudiziaria, presso altre amministrazioni che fossero in possesso di copia della documentazione richiesta, per poi - in caso di ulteriore esito negativo delle ricerche - dare conto al privato delle ragioni dell'impossibilità di ricostruire gli atti mancanti, delle eventuali responsabilità connesse a tale mancanza (smarrimento, sottrazione, ecc.) e dell'adozione degli atti di natura archivistica che accertino lo smarrimento/irreperibilità in via definitiva dei documenti medesimi (v. TAR Lombardia, Milano, sez. II, sent. 29 settembre 2021, n. 2093).